



BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - presentazione domande dal 02 novembre 2026 al 02 dicembre 2026 entro le ore 12:00-

Il Comune di San Michele al Tagliamento indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel territorio comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Il Comune di San Michele al Tagliamento provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017e ss.mm.ii.).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale**, ovvero in un solo Comune nella Regione Veneto a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (requisito così modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale e dalla Legge Regionale n. 18 del 15.09.2026);
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'**ISEE-ERP** del valore non superiore ad **€ 22.990,00**, aggiornato con Decreto del Direttore della U.O. Edilizia n. 11917 del 16 marzo 2026 (BUR n. 37 del 27/03/2026);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
- f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);
- f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza titolo (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);
- f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);
- f quiquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'art. 28 (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);
- f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) e b) (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);
- f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga (integrato dalla L.R. n. 18 del 15.09.2026);

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/2017)

1- Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

2- Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3- Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente, e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando (integrato dalla L.R. n.18 del 15.09.2026).

ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e dalle successive specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08/03/2019 e successivo Regolamento di modifica n. 4 del 19/12/2019.

L'indicatore ISE-ERP sarà calcolato automaticamente con inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE ordinario presentato dovrà essere dell'anno 2026, privo di omissioni e difformità.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE in corso di validità non corrisponda a quello del nucleo familiare che concorre al presente bando:

- nel caso in cui ci sia un decrescimento o accrescimento naturale del nucleo dovrà essere rifatto l'ISEE (deve trovare corrispondenza il nucleo anagrafico con quello dichiarato nell'ISEE);

- nel caso in cui uno o più componenti del nucleo residenti con il richiedente non intendano partecipare al bando, in sede di domanda, verranno tolti dal nucleo e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;

- in caso di partecipazione al bando di persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie non ancora conviventi, le stesse dovranno presentare l'ISEE del nucleo d'origine più eventuali rinunce di partecipazione al bando delle altre persone presenti nei rispettivi nuclei.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n.39 approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018 e ss.mm.ii., e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1

b) presenza di persone anziane di età:

compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza di persone con disabilità:

1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi*	punti 3
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92 *	punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili;

d) genitore solo con figli a carico:

- per figli minorenni:

da 1 a 3 figli minorenni	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli minorenni	punti 5

- per figli maggiorenni:

da 1 a 3 figli maggiorenni	punti da 1 a 3
oltre i tre figli maggiorenni	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione, costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del R.R. n. 4/2018 (così modificato dal R.R. n. 1/2026 in esecuzione della sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d'Appello di Venezia)

da dieci a trenta anni	punti da 0,3 a 1
oltre i trenta anni	punti 1

- g) **emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:** _____ punti 2
- h) **anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni:** _____ punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) **condizioni abitative improprie dovute a:**

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4. sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5. alloggio antighienico*	punti 2

b) **rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo:**

non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate _____ punti 12

c) **mancanza di alloggio da almeno un anno*** _____ punti 14

(*) la mancanza di alloggio da almeno 1 anno DOVRA' essere debitamente dimostrata nelle forme di legge (tramite l'iscrizione ai senza fissa dimora) e/o con relazione sociale;

3) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente dal giorno 02/11/2026 al giorno 02/12/2026 entro le ore 12:00** all'Ufficio Protocollo comunale. La presentazione della domanda oltre il termine indicato sarà causa di esclusione della stessa.

4) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07.08.2018, è presentata in forma cartacea.

La domanda, presentata in forma cartacea, deve essere correttamente compilata, corredata di tutta la necessaria documentazione sotto elencata, e della marca da bollo da € 16,00.

Il modulo di domanda sarà scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.sanmichelealtagliamento.ve.it oppure potrà essere ritirato presso il Municipio - Ufficio Servizi Sociali.

Le domande complete della documentazione necessaria, dovranno pervenire al **Protocollo** del Comune entro i termini di scadenza del Bando, come specificato al punto 3).

Gli Uffici Amministrativi dei Servizi Sociali sono a disposizione dei cittadini per il supporto nella compilazione della domanda previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ai seguenti numeri:

0431-516223/ 516222.

La domanda presentata in forma cartacea dovrà essere **sottoscritta dall'interessato** direttamente in presenza del dipendente addetto del Comune, corredata di tutta la necessaria documentazione e della marca da bollo da €16,00.

Le dichiarazioni relative al **possesso dei requisiti** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Il richiedente al momento della compilazione della domanda deve essere munito: della marca da bollo da €16,00, e dei documenti di seguito elencati:

- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- codice fiscale;

- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare (se proveniente da Paesi Extra Unione Europea);
- per i titolari di permesso di soggiorno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso/ copia del contratto di lavoro o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- Autodichiarazione stato di famiglia e residenza o attività lavorativa in Veneto, completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- Delega sottoscritta per il caricamento della domanda nella piattaforma erp della Regione Veneto;
- Altra documentazione per i proprietari di immobili:
 - in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale (*);
 - in caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare la planimetria catastale (*) che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018;
 - se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione(*);
 - in caso di immobile pignorato o all'asta presentare la documentazione (*) che attesta l'immobile non è più nella disponibilità del richiedente.

Qualora la domanda riguardi **specifiche condizioni soggettive e oggettive**, il richiedente deve essere munito anche della seguente **documentazione**, propria e/o dei componenti del nucleo familiare:

per le condizioni soggettive:

- certificato di invalidità civile (*);
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap (L. 104/1992) nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- documentazione attestante la condizione di emigrato che intende rientrare definitivamente in Italia;

per le condizioni oggettive:

- documentazione attestante le condizioni di antigiocità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso da Enti e/o autorità pubbliche, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- documentazione attestante la **morosità incolpevole** causata da riduzione del reddito (*);
- **verbale di conciliazione giudiziaria** per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- **ordinanza di sgombero** (*);
- per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di **mancanza di abitazione da almeno un anno** (*);
- per i richiedenti titolari di alloggio procurato: **dichiarazione di dimora procurata** a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria (art. 9 R.R. n. 4/2018).

Il Comune di San Michele al Tagliamento che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300 (art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento regionale n. 4/2018).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di presentazione anteriore.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 R.R. n. 4/2018).

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n.39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre

2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione (art. 11 R.R. n. 4/2018).

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale 4/2018 in materia di E.R.P., così come modificato dal Regolamento regionale 4/2019 e ss.mm.ii.

8) Durata contratto di locazione (art. 34 L.R. n. 39/2017)

Il contratto di locazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art. 34 della L.R. n. 39/2017.9) Pubblicità del Bando (art. 3 R.R. n. 4/2018).

9) Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

10) Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando.

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al presente Bando. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di San Michele al Tagliamento con sede in Piazza Libertà, 2 - 30028 - Email info@comunesanmichele.it . Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l'Avv. Fabio Balducci Romano, con sede in via Artico di Prampero n. 5, 33100 Udine (UD), e-mail: dpo@comunesanmichele.it. Il Comune di San Michele al Tagliamento informa i partecipanti al bando, che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo del regolamento comunale è disponibile sul proprio sito comunale: <http://www.comunesanmichele.it> .